

## **PS10356 - DREAM WATER-DEPURATORI ACQUA**

*Provvedimento n. 26113*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 6 luglio 2016;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "*Codice del Consumo*" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*" (di seguito, Regolamento), adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTI gli atti del procedimento;

### **I. LA PARTE**

**1.** Sirio S.r.l., in qualità di professionista, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del Codice del Consumo, opera nel commercio degli apparecchi per il trattamento dell'acqua a marchio "Apure". Il fatturato realizzato nel 2014 è stato pari a circa 134 mila euro.

### **II. LA PRATICA COMMERCIALE**

**2.** Secondo la segnalazione di un consumatore pervenuta in data 29 gennaio 2016, alcune indicazioni presenti sul sito [www.dream-water.it](http://www.dream-water.it) della società Sirio S.r.l., in merito alle caratteristiche dei prodotti da questa commercializzati sarebbero ingannevoli. In particolare, nella segnalazione si evidenzia che, nel sito, viene affermato che l'acqua trattata attraverso i depuratori commercializzati dalla società Sirio S.r.l. consentirebbe di prevenire malattie quali ipertensione, calcoli renali, stipsi, cattiva digestione, disturbi circolatori, artrite, nonché malattie metaboliche come il diabete.

### **III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO**

#### **1) L'iter del procedimento**

**3.** In data 11 febbraio 2016<sup>1</sup> e 15 aprile 2016<sup>2</sup>, sono stati realizzati rilievi d'ufficio sul sito *internet* di Sirio S.r.l. <http://www.dream-water.it> e acquisite agli atti del procedimento le relative pagine *web*.

**4.** In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 febbraio 2016 è stato comunicato alla Parte l'avvio del procedimento istruttorio n. PS10356<sup>3</sup> per possibile violazione degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, comma 1, lettere *d*) e *s*), del Codice del Consumo.

**5.** Al professionista, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, è stata inviata una richiesta di informazioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento.

**6.** La Parte ha risposto alla richiesta di informazioni in data 1° marzo 2016<sup>4</sup>.

**7.** In data 26 aprile 2016 è stata comunicata alla Parte la data di conclusione della fase istruttoria<sup>5</sup>, fissata per il 18 maggio 2016, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del Regolamento.

**8.** Il professionista non ha fatto pervenire alcuna memoria conclusiva.

#### **2) Le evidenze acquisite**

##### **i) La pratica commerciale**

**9.** La società Sirio S.r.l. commercializza, in qualità di distributore della società La Commercé Trading & Trust S.A., apparecchiature ad osmosi inversa per il trattamento dell'acqua con marchio "Apure", che vengono presentati principalmente attraverso il sito [www.dream-water.it](http://www.dream-water.it). Tali apparecchiature sono presentate come dispositivi medici mediante il riferimento, sul sito del professionista, ad un documento con l'intestazione del Ministero della Salute che attesta l'iscrizione del prodotto nella banca dati dei dispositivi medici e dispositivi medici impiantabili attivi notificati nel sistema "*Banca dati dei dispositivi medici*", istituita ai sensi del Decreto del Ministero della Salute del 21 dicembre 2009.

**10.** Inoltre, con riguardo alla qualificazione come "dispositivo medico" dell'apparecchio Apure per il trattamento dell'acqua, il Ministero della Salute, in data 21 aprile 2016, ha comunicato che la pubblicità dello stesso non risulta

---

<sup>1</sup> [Doc. n. 2 del fascicolo]

<sup>2</sup> [Doc. n. 9]

<sup>3</sup> [Doc. n. 3.]

<sup>4</sup> [Doc. n. 6]

<sup>5</sup> [Doc. n. 11.]

essere mai stata autorizzata dal competente ufficio del Ministero della Salute e che per il prodotto in questione è stato disposto il divieto di immissione in commercio con stampati recanti la marcatura CE riportanti la dizione "dispositivo medico"<sup>6</sup>.

**11.** La pratica commerciale in ipotesi scorretta, inoltre, riguarda la presentazione, sul sito *www.dream-water.it*, di messaggi pubblicitari contenenti *claims* relativi a supposte proprietà dell'acqua "depurata" ottenibile dai suddetti prodotti. In particolare, sul sito del professionista si afferma l'idoneità dell'acqua in questione a "contrastare l'insorgenza di radicali liberi, ipertensioni, calcolosi, ritenzione idrica, ecc.". I radicali liberi sarebbero ritenuti responsabili della "insorgenza di diversi disturbi: ipertensione, diabete, problemi renali, problemi circolatori, ecc." Inoltre, "osmotizzare l'acqua [sarebbe] il modo migliore per ridurre il rischio di sviluppare un'allergia" e "Apure rappresenta una prevenzione per la maggior parte delle patologie sistemiche che possono affliggere il corpo umano". Nella pagina denominata "calcolosi renale" si afferma che "Apure previene naturalmente la calcolosi, infatti i parametri dell'acqua in uscita sono assimilabili ad acqua di sorgente di alta montagna esente da inquinanti chimici e batteriologici". Nella pagina "Anziani" si afferma "Bevendo ogni giorno almeno 1,5 litri di acqua di Apure si possono prevenire: ipertensione, disturbi della circolazione, calcoli renali, artriti, cattiva digestione, stipsi".

### **3) Le argomentazioni difensive del professionista**

**12.** Il professionista, con memoria pervenuta in data 1° marzo 2016, ha precisato, che: "in ordine ai messaggi pubblicitari indicanti supposte proprietà dell'acqua depurata ottenibile dai suddetti prodotti ed i consequenziali benefici sulla salute del fruitore [...] gli stessi riportano indicazioni generali di comune conoscenza riferibili alle proprietà tipiche dell'uso di acqua depurata dagli agenti chimici e metalli in essa contenuta, pertanto gli effetti evidenziati nella pubblicità costituiscono una conseguenza naturale dunque non rientrano nella pubblicità ingannevole. In qualsiasi caso [...] la Sirio S.r.l. acquista i prodotti finiti da La Commercé Trading & Trust S.A. e nella pubblicità e nell'attività in genere si avvale del dispositivo medico per il trattamento delle acque potabili fornito dalla medesima nel quale sono contenute le caratteristiche di tutti i prodotti commercializzati, pertanto alla Sirio S.r.l. non è consentito di intervenire in alcun modo nelle fasi della produzione e della pubblicità da cui emerge la condotta in buona fede della medesima".

**13.** Con memoria pervenuta in data 22 marzo 2016, il professionista ha precisato che "nei suddetti messaggi sono menzionati i benefici che "Apure" apporta all'organismo umano consumando 1,5 L di acqua al giorno. Benefici che si possono avere bevendo una qualsiasi acqua oligominerale, priva di metalli pesanti, inquinanti e povera di sodio"<sup>7</sup>.

## **IV. PARERE DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI**

**14.** Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento è stata diffusa anche a mezzo *internet*, in data 20 maggio 2016<sup>8</sup> è stato richiesto il parere all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del Codice del Consumo.

**15.** Con parere pervenuto in data 21 giugno 2016, la suddetta Autorità ha espresso le proprie valutazioni circa l'attitudine dello specifico mezzo di comunicazione utilizzato per diffondere la pratica commerciale a incidere e amplificare l'eventuale ingannevolezza della medesima, ritenendo che l'utilizzo del mezzo *internet* sia uno strumento idoneo a influenzare significativamente la realizzazione della pratica oggetto del procedimento.

## **V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE**

**16.** La pratica oggetto di valutazione, come descritta al punto II del presente provvedimento, consiste nella diffusione di informazioni in merito alle proprietà ed ai benefici conseguibili grazie al consumo di acqua osmotizzata allo scopo precipuo di promuovere i dispositivi commercializzati da Sirio S.r.l., nonché in merito alle caratteristiche dell'apparecchio stesso, presentato come un dispositivo medico. In proposito, si rileva che Sirio S.r.l., attraverso il proprio sito *internet*, fornisce ai consumatori un quadro informativo ingannevole in merito alle caratteristiche dei prodotti commercializzati e ai risultati ottenibili attraverso il loro utilizzo. La diffusione di *claim* e vanti salutistici quali quelli sopra descritti enfatizza in maniera decettiva le proprietà e i benefici dell'acqua trattata con gli apparecchi commercializzati dal professionista, inducendo i consumatori a ritenere che l'assunzione dell'acqua ottenuta tramite i suddetti apparecchi sia suscettibile di prevenire l'insorgere di malattie estremamente gravi, come l'ipertensione e i disturbi della circolazione.

**17.** Va poi sottolineato che tale percezione risulta rafforzata dai riferimenti in essi contenuti a presunti accreditamenti da parte del Ministero della Salute.

**18.** Con riguardo ai motivi di ingannevolezza dei *claims* e vanti salutistici utilizzati, si rileva che le affermazioni diffuse sul sito *internet* del professionista, e contestate in sede di avvio del procedimento, circa i vantaggi per la salute derivanti dal consumo di acqua trattata attraverso l'apparecchio "Apure", non hanno fondamento scientifico e devono,

---

<sup>6</sup> [Vedi doc. n. 10.]

<sup>7</sup> [Doc. n. 8]

<sup>8</sup> [Doc. n. 12]

pertanto, ritenersi inesatte, in quanto riconoscono all'acqua proprietà e caratteristiche che la stessa non può vantare secondo quanto stabilito a livello comunitario dalle previsioni di cui al Regolamento (CE) n.1924/2006.

**19.** Secondo il suddetto Regolamento, le indicazioni sulla salute sono vietate a meno che non siano conformi ai requisiti generali e specifici previsti e non siano autorizzate a norma del regolamento in questione e incluse negli elenchi delle indicazioni autorizzate (cfr.articolo10 comma 1). In definitiva, le indicazioni sulla salute possono essere impiegate nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti alimentari solo se conformi alle disposizioni dello stesso Regolamento.

**20.** In tale contesto, i messaggi pubblicitari in esame appaiono fuorvianti e non scientificamente fondati, in primo luogo, in quanto contengono tutta una serie di specifiche indicazioni sulla salute – per buona parte richiamati al punto 11 che precede – che per poter essere utilizzate avrebbero dovuto ottenere l'autorizzazione di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, mentre invece ne sono sprovviste. Al riguardo, non appare superfluo evidenziare che le uniche indicazioni scientificamente validate riguardo all'acqua sono quelle riportate nell'allegato al Regolamento (UE) n. 432/2012, con esclusivo riferimento al fatto che l'acqua "*contribuisce al mantenimento di funzioni cognitive e fisiche normali*" e che "*contribuisce al mantenimento della normale regolazione della temperatura corporea*".

**21.** L'utilizzo di indicazioni sulla salute non scientificamente validate è idoneo a indurre in errore i consumatori con pregiudizio del loro comportamento economico e viola gli obblighi di diligenza in capo al professionista dal momento che questi era vincolato, alla luce del Regolamento n. 1924/06, al rispetto del fondamento scientifico delle indicazioni nutrizionali e salutistiche spese nella presentazione e pubblicità del prodotto alimentare<sup>9</sup>.

**22.** Va considerato, inoltre, che i riferimenti alle prestazioni dei dispositivi di trattamento delle acque devono, ai sensi dell'articolo 8 del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 " *riferirsi esclusivamente a sostanze e/o elementi e/o parametri biologici testati sperimentalmente, ovvero essere documentati da letteratura comunemente accettata a livello internazionale*" e, in ogni caso gli stessi dispositivi "*non rivestono carattere sanitario, indirizzandosi principalmente a modificare le caratteristiche organolettiche dell'acqua, rimuovendo sostanze responsabili delle alterazioni dell'odore e del sapore e/o combinando processi di gassatura e/o refrigerazione*" (cfr. "*Linee guida sui dispositivi di trattamento delle acque destinate al consumo umano ai sensi del D.M. 7 febbraio 2012, n. 25*").

**23.** Né le modifiche che il professionista ha apportato al sito - con l'eliminazione della pagina nella quale si affermava l'idoneità dell'acqua in questione a "*contrastare l'insorgenza di radicali liberi, ipertensioni, calcolosi, ritenzione idrica, ecc.*". - possono essere ritenute sufficienti ad eliminare i connotati ingannevoli dei messaggi attualmente diffusi. Nella versione del sito internet come rilevata in data 15 aprile 2016, infatti, il professionista continua a presentare vantii salutistici non autorizzati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1924/2006 (ad es. "*Bevendo ogni giorno almeno 1,5 litri di acqua di Apure si possono prevenire: ipertensione, disturbi della circolazione, calcoli renali, artriti, cattiva digestione, stipsi*"). Tali indicazioni, pertanto, nella misura in cui sono associati alla promozione di un marchio di un prodotto per il trattamento dell'acqua, continuano a rivestire carattere pubblicitario e a rivendicare effetti salutistici che non possono essere utilizzati sulla base del principio di precauzione cui è improntato il Regolamento n. 1924/2006.

**24.** Il messaggio, inoltre, risulta ingannevole anche con riferimento alla qualificazione dell'apparecchio Apure per il trattamento dell'acqua come "dispositivo medico", considerato che il Ministero della Salute ha comunicato che la pubblicità dello stesso non risulta essere mai stata autorizzata dal competente ufficio. In proposito, si rileva che la presunta iscrizione del dispositivo nella sopra citata "Banca dati dei dispositivi medici", vantata sul sito internet del professionista, è diretta a creare nei destinatari del messaggio la falsa percezione che i prodotti commercializzati siano caratterizzati dall'avallo del Ministero della Salute, che ne sancirebbe agli occhi dei consumatori un'assoluta affidabilità in termini qualitativi e di sicurezza.

**25.** La pratica commerciale risulta, per le ragioni sopra espresse, ingannevole e non conforme alla diligenza professionale ragionevolmente esigibile, a fronte della necessità che le pubblicizzate caratteristiche del prodotto e le affermazioni circa i vantii salutistici risultino veritiere.

**26.** Alla luce di quanto sopra esposto, la pratica commerciale in considerazione deve ritenersi scorretta ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 1, lettere b) e c), e 23, lettere d) e s), del Codice del Consumo, in quanto contraria alla diligenza professionale ed idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori, per la diffusione di informazioni non vere in merito alle caratteristiche di dispositivo medico del prodotto, nonché ai risultati ottenibili con l'utilizzo dello stesso.

---

<sup>9</sup> [Al Considerando 9 del Regolamento n.1924/06, si legge, tra l'altro: "*è opportuno stabilire principi generali applicabili a tutte le indicazioni fornite sui prodotti alimentari per garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, per dare ai consumatori le informazioni necessarie affinché compiano scelte nella piena consapevolezza dei fatti e per creare condizioni paritarie di concorrenza per l'industria alimentare*". Ma si veda anche il considerando 10, 16, 36 nonché gli artt.1 e 3. Va poi rilevato che la preoccupazione del legislatore comunitario si estende alla verifica della percezione e comprensione da parte dei consumatori circa le indicazioni nutrizionali e salutistiche presenti sugli alimenti: art.27. Inoltre, al Considerando (9) del Regolamento (UE) n.432/2012 si legge che "*Uno degli obiettivi del regolamento (CE) n.1924/2006 è quello di garantire che le indicazioni sulla salute risultino veritiere, chiare, affidabili e utili ai consumatori*".]

## VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

**27.** Ai sensi dell'articolo 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l'Autorità dispone l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione.

**28.** In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall'articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all'articolo 27, comma 13, del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell'opera svolta dall'impresa per eliminare o attenuare l'infrazione, della personalità dell'agente, nonché delle condizioni economiche dell'impresa stessa.

**29.** Con riguardo alla gravità della violazione posta in essere da Sirio S.r.l., si tiene conto nella fattispecie in esame della modalità di diffusione dell'offerta attraverso *internet*, mezzo potenzialmente idoneo a raggiungere un ampio numero di consumatori, nonché della particolare rilevanza del profilo di scorrettezza che riguarda indicazioni inerenti alla salute dei consumatori.

**30.** Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la pratica commerciale di Sirio S.r.l. è stata posta in essere almeno a partire dal mese di gennaio 2016 almeno fino al 15 aprile 2016<sup>10</sup>.

**31.** Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Sirio S.r.l. nella misura di 10.000 € (diecimila euro).

RITENUTO, pertanto, tenuto conto del parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame, posta in essere da Sirio S.r.l. risulta scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, lettere *d*) e *s*), del Codice del Consumo;

### DELIBERA

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Sirio S.r.l. costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, 21, comma 1, lettere *b*) e *c*), e 23, lettere *d*) e *s*), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;

b) di irrogare alla società Sirio S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 € (diecimila euro);

c) che la società Sirio S.r.l. comunichi all'Autorità, entro il termine di novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a).

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di novanta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, attraverso i servizi di *home-banking* e CBI messi a disposizione dalle banche o da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo in caso di inottemperanza al provvedimento l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso.

---

<sup>10</sup> [Data di ultima rilevazione sul sito (cfr. doc.n. 9)]

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Roberto Chieppa*

IL PRESIDENTE  
*Giovanni Pitruzzella*